

# SUA PROVINCIA DI PISTOIA

PER CONTO DI

|                                              |
|----------------------------------------------|
| COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO                 |
| COMUNE DI AGLIANA                            |
| COMUNE DI BUGGIANO                           |
| COMUNE DI CANTAGALLO                         |
| COMUNE DI CHIESINA UZZANESE                  |
| COMUNE DI LAMPORECCHIO                       |
| COMUNE DI LARCIANO                           |
| COMUNE DI MARLIANA                           |
| COMUNE DI MASSA E COZZILE                    |
| COMUNE DI MONSUMMANO TERME                   |
| COMUNE DI MONTALE                            |
| COMUNE DI PESCIA                             |
| COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE                    |
| COMUNE DI PONTE BUGGIANESE                   |
| COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE                  |
| COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO              |
| COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE               |
| COMUNE DI UZZANO                             |
| COMUNE DI VAIANO                             |
| COMUNE DI VERNIO                             |
| PROVINCIA DI PISTOIA                         |
| PROVINCIA DI PRATO                           |
| UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE |

---

## LOTTO 9

### Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione **KASKO E AUTO RISCHI DIVERSI**

per i danni ai mezzi di trasporto utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato

Decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2026

Scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2030

## SOMMARIO

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DEFINIZIONI                                                                        | 2  |
| NORME INTRODUTTIVE                                                                 | 3  |
| DESCRIZIONE DEL RISCHIO / MEZZI DI TRASPORTO ASSICURATI                            | 4  |
| SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE                         | 5  |
| Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede        | 5  |
| Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio                        | 5  |
| Art. 1.3 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio                     | 5  |
| Art. 1.4 - Revisione dei prezzi                                                    | 5  |
| Art. 1.5 Durata del contratto - Rescindibilità                                     | 5  |
| Art. 1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio                      | 6  |
| Art. 1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato                          | 6  |
| Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione                                              | 6  |
| Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge                                                | 6  |
| Art. 1.10 Assicurazione presso diversi Assicuratori                                | 6  |
| Art. 1.11 Interpretazione del contratto                                            | 7  |
| Art. 1.12 Oneri fiscali                                                            | 7  |
| Art. 1.13 Foro competente                                                          | 7  |
| Art. 1.14 Forma delle comunicazioni                                                | 7  |
| Art. 1.15 Coassicurazione e delega                                                 | 7  |
| Art. 1.16 Clausola Broker                                                          | 7  |
| Art. 1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | 8  |
| Art. 1.18 – Trattamento dei dati                                                   | 8  |
| SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI                 | 9  |
| Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione                                                | 9  |
| Art. 2.2 Esclusioni                                                                | 9  |
| Art. 2.3 Estensione territoriale                                                   | 9  |
| Art. 2.4 Esonero preventiva denuncia generalità                                    | 9  |
| Art. 2.5 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente                           | 10 |
| Art. 2.6 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate   | 10 |
| Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno                                    | 10 |
| Art. 2.8 Pagamento dell'indennizzo                                                 | 10 |
| Art. 2.9 Recupero delle cose rubate                                                | 10 |
| Art. 2.10 Rinuncia al diritto di rivalsa                                           | 10 |
| SEZIONE 3 - MASSIMALI, LIMITI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI                    | 11 |
| Art. 3.1 Forma della garanzia - Massimale assicurato                               | 11 |
| Art. 3.2 Franchigia                                                                | 11 |
| Art. 3.3 Estensione danni ai beni trasportati                                      | 11 |
| Art. 3.4 Estensione Traino e recupero                                              | 11 |
| Art. 3.5 Estensione Spese di immatricolazione                                      | 11 |

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Compagnia e/o Società:** L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Assicurato:** Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

**Polizza:** Il contratto di assicurazione.

**Premio:** La somma dovuta alla Società.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

**Indennizzo / Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Scoperto:** Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia:** Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Primo Rischio Assoluto:**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Periodo assicurativo annuo:** L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Mezzi di trasporto:** ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla presente polizza, ed ai sensi dei seguenti articoli del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm e ii.), si intendono assicurati i seguenti veicoli:

- Ciclomotori (Art. 52);
- Motoveicoli (Art. 53);
- Autoveicoli (Art. 54).

**Broker:**

RTI così composto:

- Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Costanza Arconati n. 1 – tramite Filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 41 (mandataria)
- Area Broker S.p.A. – Sede Legale in Reggio nell'Emilia, Via Copernico n. 28/A – tramite Filiale di Livorno Via Lampredi, 45

incaricati dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quali intermediari ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## NORME INTRODUTTIVE

(facenti parte integrante del normativo di ciascun singolo contratto)

### 1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE RIGUARDANTI I SINGOLI ENTI

| Sublotto | Ente                                         | Effetto    | Scadenza   | Frazionamento |
|----------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 1        | COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO                 | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 2        | COMUNE DI AGLIANA                            | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 3        | COMUNE DI BUGGIANO                           | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 4        | COMUNE DI CANTAGALLO                         | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 5        | COMUNE DI CHIESINA UZZANESE                  | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 6        | COMUNE DI LAMPORECCHIO                       | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 7        | COMUNE DI LARCiano                           | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 8        | COMUNE DI MARLIANA                           | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 9        | COMUNE DI MASSA E COZZILE                    | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 10       | COMUNE DI MONSUMMANO TERME                   | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 11       | COMUNE DI MONTALE                            | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 12       | COMUNE DI PESCIA                             | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 13       | COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE                    | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 14       | COMUNE DI PONTE BUGGIANESE                   | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 15       | COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE                  | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 16       | COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO              | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 17       | COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE               | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 18       | COMUNE DI UZZANO                             | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 19       | COMUNE DI VAIANO                             | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 20       | COMUNE DI VERNIO                             | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 21       | PROVINCIA DI PISTOIA                         | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 22       | PROVINCIA DI PRATO                           | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |
| 23       | UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE | 31/12/2026 | 31/12/2030 | Annuale       |

### 2) NOTA RIGUARDANTE L'EMISSIONE DELLA POLIZZA

La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente Assicurato, come da Schede di Polizza. I massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti dal contratto e dalle singole schede di polizza si intendono quindi applicati a ciascun contratto.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria e sarà a carico del Contraente/Ente Assicurato stesso.

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assicurativo.

### 3) CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

Come sopra indicato, la Società provvederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nell'ambito del medesimo lotto di gara d'appalto, si precisa che i termini e le facoltà previste dall'Art. 1.5 (Durata del contratto - Rescindibilità) avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO / MEZZI DI TRASPORTO ASSICURATI

L'assicurazione vale per i mezzi di trasporto, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

- gli Amministratori dell'Ente Contraente:
  - Presidente e Componenti Consiglio Provinciale per Province
  - Sindaco (anche per attività svolte in qualità di Presidente o componente Giunta Unioni Comunali), Assessori e Consiglieri Comunali per Comuni.
- Dipendenti e Segretario / Direttore Generale del Contraente, e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando o distacco funzionale od avvalimento da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari. GAV), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

L'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei predetti mezzi di trasporto per conto e nell'interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni, adempimenti di servizio o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa.

Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del mezzo di trasporto da e/o per la dimora abituale.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C. C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C. C.

### Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C. C., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C. C. nei confronti della Società stessa.

### Art. 1.3 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto dalla regolazione del premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio – Km annui percorsi - indicato in ciascuna scheda di polizza. Si precisa che tale dato corrisponde alla percorrenza massima (arrotondata per eccesso) rilevata presso il Contraente nelle annualità pregresse, e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del massimo rischio e del relativo premio.

### Art. 1.4 - Revisione dei prezzi

Non applicabile ai contratti assicurativi, trattandosi di contratti aleatori aventi come corrispettivo il pagamento di un premio.

### Art. 1.5 Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata nelle schede di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Alla predetta scadenza, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza stessa, la Società è obbligata a concedere una proroga tecnica dell'assicurazione alle medesime condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza.

Trattandosi di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno **120** giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Nel caso di recesso da parte della Società si precisa che, per avere effetto, la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.6.

Si precisa che la facoltà di proroga tecnica di **180** giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

#### **Art. 1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società a cadenza minima quadrimestrale - entro 15 gg da richiesta - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto:

- a) data evento;
- b) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- c) importo riservato;
- d) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 10 per ogni giorno di ritardo con il massimo di € 500,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie residue, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **Art. 1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro **30** giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C. C.. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### **Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.10 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art. 1910 del Codice Civile. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle

che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **Art. 1.11 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 1.12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.13 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **Art. 1.14 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 1.15 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 1.16 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

**Art. 1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 1.18 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente/Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

### Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del mezzo di trasporto assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- **Furto - totale o parziale - e rapina** - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, compresi animali, ribaltamento, uscita di strada e qualsiasi ulteriore danno derivante dalla circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
- **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa;
- **Eventi socio - politici** - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- **Eventi naturali** - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- **Eventi diversi** - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, caduta di corpi celesti.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui i mezzi di trasporto sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### Art. 2.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- c) derivanti da uso improprio del mezzo di trasporto;
- d) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del mezzo di trasporto a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il mezzo di trasporto è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

### Art. 2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde in ambito RCA.

### Art. 2.4 Esonero preventiva denuncia generalità

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:

- che il mezzo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;
- la data e il luogo della trasferta;
- le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;
- i dati identificativi del mezzo utilizzato.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 2.5 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro **30** giorni da quando il proprio ufficio assicurazioni ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### **Art. 2.6 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate**

Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al mezzo di trasporto in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà comunque essere superiore al valore commerciale che aveva il mezzo di trasporto al momento del sinistro.

#### **Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente. Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **Art. 2.8 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **15** giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

#### **Art. 2.9 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art. 2.10 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

### SEZIONE 3 - MASSIMALI, LIMITI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

#### Art. 3.1 Forma della garanzia - Massimale assicurato

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" con il limite di indennizzo pari ad € 30.000,00 per ciascun mezzo di trasporto coinvolto nel sinistro. Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

#### Art. 3.2 Franchigia

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 100,00.

#### Art. 3.3 Estensione danni ai beni trasportati

Limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto, l'assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, l'anzidetta estensione è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per sinistro.

Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.

#### Art. 3.4 Estensione Traino e recupero

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di € 2.000,00, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

#### Art. 3.5 Estensione Spese di immatricolazione

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato l'importo - fino al massimo di € 1.000,00 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo di trasporto simile;

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del mezzo di trasporto o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

La Società (firmato digitalmente)

Il Contraente/Assicurato (firmato digitalmente)

.....

.....